



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera Tel. 0835593811







Trasmettere a:

[x] Segreteria

[x] Ragioneria

[x] Aff. Legali

AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

DETERMINAZIONE

Reg. Gen. di Segr. N. 1019 del 25/10/2021

Reg. Area n. 429 del <u>22.10.2021</u>

OGGETTO

CAUSA EREDI DURANTE /COMUNE DI MONTALBANO JONICO RICORSO TAR BASILICATA. Affidamento incarico legale ed impegno di spesa per liquidazione competenze professionali all'avv. Vito Agresti.

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA E **SOCIO-CULTURALE**

PREMESSO che:

l'avv. Costantino Ventura, in nome e per conto degli eredi dei sigg.ri Francesco Durante e Carmela Durante, con atto del 7.10.2021 proponeva ricorso al TAR Basilicata, notificato a mezzo pec a questo ente in pari data ed acquisito al protocollo al n.13849, nel quale si premetteva che i sigg.ri Durante erano proprietari insieme all'altra sorella Durante Maria Teresa del suolo sito in Montalbano Jonico, individuato al foglio 40 part. 180 ex 46 di mq. 15.720, inserito ai sensi dell'art. 70 della legge n.445\1908 nel progetto di trasferimento parziale dell'abitato di Montalbano Jonico;

- i ricorrenti sostengono che con decreto del Presidente della G.R. n. 1407 del 27.10.1975 il Genio Civile fu autorizzato ad occupare d'urgenza l'intero immobile anzidetto, con le seguenti espresse indicazioni: "Entro cinque anni dalla stessa data [del 27.10.1975] l'Ufficio del Genio Civile di Matera dovrà espletare tutte le pratiche necessarie per ottenere, ai sensi dell'art. 13 della citata Legge n. 865, l'emissione del decreto di pronuncia dell'espropriazione definitiva curando tutti i successivi adempimenti prescritti dallo stesso articolo". L'occupazione fu eseguita in data 13.8.1975 e fu raggiunto anche un accordo tra i proprietari ed il Genio Civile, ma non mai stata pronunciata l'espropriazione definitiva dell'immobile, né è mai stato stipulato l'atto definitivo di cessione volontaria ed ancora oggi le particelle derivate da frazionamento dell'immobile sono intestate ai sigg.ri Durante, per cui chiedono al TAR adito di :
- 1- Ordinare al Comune di Montalbano Jonico di restituire l'intero immobile, e in ogni caso comunque tutte le novantanove particelle dalla n. 681 alla n. 779 che non sono state trasformate, in favore dei ricorrenti;
- 2- In subordine, in ogni caso di ritenuta impossibilità di restituzione dell'immobile, anche se per effetto dell'applicazione dell'art. 42 bis DPR n. 327/2001, commisurare il risarcimento dei danni spettanti ai ricorrenti sulla base del valore venale attuale dell'immobile secondo le caratteristiche di edificabilità previste per la Zona TCF C.1.5 delle N.T.A. del Regolamento Edilizio d Montalbano Jonico;
- 3- Condannare il Comune di Montalbano Jonico al pagamento del risarcimento dei danni per tutto il periodo in cui l'occupazione si è configurata come illegittima, nella misura che risulterà meglio indicata e provata in corso di causa;
- 4- Condannare il Comune di Montalbano Jonico al pagamento delle spese di lite.

CONSIDERATO che con delibera di G.C. n.133 del 14.10.2021 si stabiliva di costituirsi nel suddetto giudizio e si incaricava il Responsabile dell'area amministrativa a porre in essere gli adempimenti consequenziali per il conferimento dell'incarico, ivi compreso quello di provvedere all'impegno ed alla liquidazione di spesa previa stipula di apposita convenzione che regoli il pagamento degli onorari il cui importo non dovrà superare la metà dei medi tariffari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n.37 dell'8.3.2018 relativo al "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247;

RILEVATA, pertanto, la necessità di procedere alla scelta del legale cui conferire il patrocinio legale nella controversia in questione;

DATO ATTO che:

- il Comune di Montalbano Jonico dispone di un l'elenco di avvocati cui affidare gli incarichi di patrocinio legale secondo le linee guide ANAC;
- il bando per la formazione del detto elenco approvato con determina n.65 del 5.2.2020 prevedeva :
- "Il Comune ha facoltà di scegliere altri avvocati non iscritti nell'elenco nel caso in cui la particolarità, l'importanza e la complessità del contenzioso richiedano specifiche competenze di alta specializzazione. La medesima riserva opera anche nel caso di connessione e/o complementarità dell'incarico da conferire con altro precedente";

RILEVATO che:

l'avv. Vito Agresti del foro di Matera ha già difeso l'ente con successo avanti al TAR Basilicata in altro procedimento intentato dagli stessi eredi Durante avente sempre ad oggetto l'acquisizione di aree mediante procedura espropriativa. Inoltre lo stesso avvocato ha difeso sempre con successo l'ente avanti alla Corte di Cassazione in un giudizio intentato dagli eredi Federici per analoga acquisizione di terreni inseriti nel progetto di trasferimento parziale dell'abitato di Montalbano Jonico, per cui da tempo è a conoscenza dei fatti e delle analoghe procedure espropriative che hanno riguardato questo ente che dalla detta difesa ha tratto indubbi benefici;

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra ed in attuazione della riserva specificata nel bando per la formazione dell'elenco degli avvocati, richiedere con propria nota del 15.10.2021 prot. n.14323 all'avv. Vito Agresti la disponibilità a difendere l'ente nel procedimento attualmente intentato dagli Eredi Durante;

RILEVATO che l'avv. Vito Agresti con nota del 19.10.2021, acquisita al protocollo dell'ente in pari data al nr. 14528, comunicava la disponibilità all'incarico per un compenso di € 7.320,00 oltre iva e cap e spese forfettarie al 15% per un totale di € 10.681,00, pari alla metà dei medi tariffari dello scaglione di riferimento;

RITENUTO, per tutte le ragioni sopra espresse, procedere alla nomina dell'Avvocato Vito Agresti quale avvocato del Comune nella procedura di cui sopra, all'approvazione dello schema di convenzione disciplinante le condizioni dello svolgimento dell'incarico, nonché all'assunzione dell'impegno di spesa;

DATO ATTO, altresì,

- dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso;
- dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;
- del rispetto puntuale delle prescrizioni di cui al Piano Anticorruzione dell'Ente;

VISTI:

- la deliberazione di C.C. n. 7 del 14.03.2020 con la quale veniva approvato il bilancio 2020- 2022 Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa;
- la deliberazione di G.C. n.56 dello 02.04.2020 con la quale veniva approvato il P.E.G. 2020-2022;

- la deliberazione di G.C.n.99 del 27.07.2020 con la quale venivano approvate variazioni alle dotazioni finanziarie del P.E.G.;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 nr.267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed esaminati in particolare:
 - L'art.107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
 - L'art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 - L'art.151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;

ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacale prot.n.9614 del 9.7.2021 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Amministrative e Socio-Culturale allo scrivente dr. Vincenzo Pierro;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art.14bis del d.lgs.267/2000;

DETERMINA

Per tutti i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riportati:

- 1) Di prendere atto della delibera di G.C.n.133 del 14.10.2021 con la quale si stabiliva di costituirsi nel giudizio instaurato avanti al TAR Basilicata dall' avv. Costantino Ventura, in nome e per conto degli eredi dei sigg.ri Francesco Durante e Carmela Durante, con ricorso del 7.10.2021 notificato a mezzo pec a questo ente in pari data ed acquisito al protocollo al n.13849;
- 2) Di affidare l'incarico di rappresentare e difendere il comune nel giudizio di cui in premessa all' Avvocato Vito Agresti, con studio in Matera, già legale dell'ente in analoghi procedimenti come sopra specificati;
- 3) Di approvare lo schema di disciplinare di incarico che stabilisce le condizioni di svolgimento dell'incarico con il prefato Avvocato, predisposto per lo scopo dallo scrivente Ufficio, il quale viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- **4) Di** impegnare la somma di € 10.681,00 occorrente per il pagamento degli onorari al suddetto legale con imputazione al cap.124 del bilancio corrente esercizio finanziario;
- 5) Di disporre che la presente vada trasmessa all'ufficio di segreteria, ragioneria, affari legali ed albo ognuno per gli adempimenti di propria competenza per i provvedimenti di competenza;
- 6) Di disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di Segreteria e pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi;

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA e SOCIO_CULTURALE f.to Dr. Vincenzo Pierro

P.I. f.to M.T.T.



COMUNE DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

CONTRATTO PER LA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI PER L'INCARICO LEGALE

Il Comune di Montalbano Jonico (di seguito:Comune), in persona del Responsabile dell'Area Amministrativa Dr. Vincenzo Pierro, nato a Policoro il 04.05.1984 domiciliato per ragioni di carica presso il Comune stesso, con sede in Montalbano Jonico alla viale Sacro Cuore di Gesù, (cod. fisc.81001250778) a quanto infra autorizzato in forza delle deliberazioni di G.C. n.133 del 14.10.2021,

e

L'avvocato Vito AGRESTI del foro di Matera (C.F: GRSVTI68A15F052L) con studio in Matera via Lucana n.122 ;

PREMESSO

_

che con delibera di G.C. n. 133 del 14.10.2021 si stabiliva:

- Di costituirsi nel giudizio instaurato avanti al TAR Basilicata dall' avv. Costantino Ventura, in nome e per conto degli eredi dei sigg.ri Francesco e Carmela Durante, con ricorso del 7.10.2021 notificato a mezzo pec a questo ente in pari data ed acquisito al protocollo al n.13849;
- -Di incaricare il Responsabile dell'area amministrativa a porre in essere gli adempimenti consequenziali per il conferimento dell'incarico, ivi compreso quello di provvedere all'impegno ed alla liquidazione di spesa previa stipula di apposita convenzione che regoli il pagamento degli onorari il cui importo non dovrà superare la metà dei medi tariffari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n.37 dell'8.3.2018 relativo al "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247;
- -che pertanto, con determina area amministrativa n. 429 del 22.10. 2021, si nominava difensore di fiducia dell'Ente nella procedura in parola l'Avvocato Vito Agresti del foro di Matera e si approvava lo schema di convenzione disciplinante le condizioni di svolgimento dell'incarico;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

- Il Comune, come sopra rappresentato, conferisce l'incarico, da intendersi quale contratto d'opera professionale, di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, compresa anche l'eventuale predisposizione d'atti di transazione della vertenza, la cui facoltà di transigere resta riservata all'Amministrazione, restando obbligo del legale incaricato di prospettare le soluzioni in forma scritta della controversia più favorevoli all'Amministrazione, all'avv. Vito Agresti, che accetta impegnandosi a prestare la propria opera in piena autonomia secondo la necessaria diligenza e competenza secondo le seguenti modalità e condizioni.
- 1) L'avvocato nell'accettare dichiara di non essere in situazione di conflitto d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato ai sensi delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

- 2) A tal fine il legale nominato s'impegna a comunicare tempestivamente all'Ente l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche d'una sola delle predette prescrizioni, è in facoltà del Comune risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del Cod. Civ.
- 3) Il legale s'impegna, nel determinare gli onorari spettanti, ad applicare quale compenso la somma di €. 10.681,00 compresi rimborso forfetario nella misura del iva e cpa (nelle percentuali dovute) così come comunicato con nota del 19.10.2021, acquisita al protocollo dell'ente in pari data al nr.14528;
- 4) Per il sostegno delle spese di causa il Comune corrisponderà al legale incaricato, in seguito alla stipula del presente contratto, acconti se richiesti. Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati, se dovuti, a I.V.A., a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte.
- 5) Il legale s'impegna, altresì, a tenere informato per iscritto costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo se necessario, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.

Qualora sia richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale salvo il rimborso delle eventuali spese documentate.

Il legale s'impegna a far conoscere per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito di tutti provvedimenti giurisdizionali in quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

- 6) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga a comunicare periodicamente le prestazioni professionali effettuate, con relativa spesa.
- 7) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da parte del Responsabile dell'ufficio o di altra unità operativa dell'Ente cui eventualmente risulterà competente della vertenza.
- 8) Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza d'un avvocato domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.
- 9) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.
- 10) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

- 11) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.
- 12) Il professionista si obbliga, nell'esecuzione dell'incarico, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n.62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.
- 13) Il Professionista, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art.53 comma 16 ter del D.Lgs:n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo professionista, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- 14) Il professionista con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell'art. 28 e seguenti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD UE-2016/679), viene nominato "Responsabile del trattamento" dei seguenti dati personali che gli vengono o gli verranno consegnati dall'amministrazione comunale in riferimento all'incarico in questione.
 - Il professionista nell'esecuzione del contratto e nello svolgimento della funzione di Responsabile del trattamento, dovrà applicare, in materia di riservatezza dei dati personali tutte le disposizioni del citato RGPD e del vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003), anche con riferimento alle norme sull'adozione di adeguate misure di sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati.

(Qualora il trattamento sia eseguito anche con modalità informatiche o telematiche) L'amministrazione comunale raccomanda in particolare al professionista l'adozione delle misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni, contenute nella circolare AGID n.2 del 18 aprile 2017, pubblicata sulla GU - Serie generale - n. 103 del 05/05/2017. Qualora i parametri di sicurezza ivi contenuti non dovessero essere applicati, previa diffida ad adempiere in 30 giorni, l'inadempimento potrà essere ragione di risoluzione del presente contratto.

L'amministrazione comunale rimane "proprietaria" dei dati e titolare dei relativi trattamenti; anche qualora gli stessi dati siano, in virtù dell'incarico, modificati o integrati e al termine del contratto gli stessi dovranno essere restituiti integralmente, nello stato di fatto dell'elaborazione fino a quel momento eseguita, e contestualmente distrutti in ogni copia dal fornitore.

- 15) La sottoscrizione del presente contratto costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.
- 16) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati e alle relative tariffe professionali.
- 17) Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in eguale misura.
- 18) L'avvocato dichiara che le attività legate all'esercizio della professione sono coperte da Polizza ICNF000001.076190 della Compagnia Assicurativa AIG.
- 19) La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.

IL	PROFESSIONISTA
•	ista dichiara di approvare
IL r	KOFESSIONISTA
	il profession

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. Esprime parere:

Favorevole

Data 22/10/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE
f-.to Dr.Vincenzo Pierro

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, dell'art.151, comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n. 267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere:

Favorevole

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Bilancio 2021 - Cap. /art.124- imp. 1302 - € 10.681,00

Per le liquidazioni di spesa:

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, e dell'art. 147-bis del d.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità contabile, fiscale ed amministrativa

Data: 22/10/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA f.f.

f.to Dr. Antonio Tripaldi

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente	determinazione,	ai 1	fini de	lla pubbl	icità	degli	atti e	e della	a traspar	enza	dell'azi	one
Amministrati	iva, viene pubblic	cata	all'albo	pretorio	onlin	ie del	l'Ente	per	15 giorni	cons	secutivi	dal
25/10/2021	- Cron. N				_/		•					

Dalla residenza comunale, 25/10/2021



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO f.to (Maurizio BARLETTA)